



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GARGANI	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATARINELLA	MASSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MATTEOCCI	ADELMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 9758/10 depositato il 29/12/2010
- avverso la sentenza n° 391/24/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2008 00090864 14 IRPEF 2003

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 9758/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 29

12/07/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

240/29/11

PRONUNCIATA IL:

12.7.2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20 LUG. 2011

Il Segretario

R.G.A..9758/2010

██████████ / Agenzia Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli Roma 1

### Svolgimento del Processo

L'avvocato ██████████ impugnava in primo grado la c.e. n. 09720080009086414 portante iscrizione a ruolo di un carico complessivo di € 1.066.99 per recupero a tassazione IRPEF ed IVA anno d'imposta 2003, eseguito dall'Ufficio a seguito di controllo formale ex art. 36 DPR 600/73 del Modello Unico 2004 presentato dal contribuente indicante fra gli oneri deducibili contributi obbligatori integrativi versati alla Cassa Forense e contributi INPS per addetti ai servizi domestici, che l'Ufficio ha invece disconosciuto. La CTP di Roma respingeva il ricorso con sentenza n. 6391/24/09 del 14/10/2009 compensando fra le parti le spese di giudizio. Presenta ora appello l'Avv. ██████████ chiedendo la sospensione sia della sentenza impugnata che della cartella esattoriale di cui è causa, ribadendo i propri assunti circa la piena deducibilità dei contributi integrativi versati alla Cassa Forense per l'anno d'imposta in considerazione.

### Motivi della Decisione

A parere di questa Commissione Tributaria Regionale le disposizioni di cui al D.L. n. 98/011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 05/07/2011 e in vigore dal 06/07/2011, nel testo di cui al comma 12 dello stesso D.L. hanno valore sospensivo solo dei termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione compresi i "termini per la costituzione in giudizio", ma non abbiano valore immediatamente sospensivo delle cause tributarie giunte alla decisione della Commissione Tributaria. Pertanto, ciò premesso, l'appello dell'Ufficio può essere esaminato dalla Commissione e deciso nella odierna Camera di Consiglio. L'appello dell'██████████ non appare meritevole di accoglimento. Prescindendo dal considerare che per quanto riguarda i contributi INPS la domanda non è stata riproposta in sede di appello, questa Commissione Tributaria Regionale deve decidere della questione limitatamente alla deducibilità dall'imponibile dichiarato dal contribuente Avvocato, dei contributi integrativi versati alla Cassa Forense per l'anno d'imposta in considerazione. La questione va risolta sulla base dell'art. 10 del TUIR, nella parte in cui la norma prevede che la maggiorazione in parola (contributo integrativo) è ripetibile dal professionista nei confronti del suo cliente sul quale soltanto va dunque a gravare il contributo stesso.

Anche ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 96, i contributi integrativi non possono essere considerati deducibili in quanto non sostenuti dal professionista bensì dal cliente, al quale vengono addebitati in parcella per le prestazioni rese dallo stesso professionista, che poi


li riversa alla propria Cassa di Previdenza fungendo da semplice intermediario. I compensi professionali quindi che il professionista deve indicare nella sua dichiarazione, vanno calcolati al netto del contributo integrativo. Ciò detto, questa Commissione non entra tuttavia nel calcolo dell'imponibile IRPEF dell' [REDACTED] per l'anno in questione, per determinare se il suo reddito professionale abbia effettivamente o meno tenuto conto di tali contributi integrativi, posto che anche nel caso in cui risultasse che effettivamente essi abbiano concorso a formare erroneamente il suo reddito complessivo, tuttavia la questione da decidere è se essi possono essere o meno portati in deduzione dall'imponibile IRPEF questione che s'è detto, va risolta in senso negativo. L'appello dell'Avv. Lener pertanto non può essere accolto. Tuttavia, la complessità delle questioni giuridiche e di merito trattate, impone la compensazione delle spese.

**PQM**

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. 29, ogni contraria istanza ragione ed eccezione reietta o disattesa, così provvede: a) respinge l'appello del contribuente [REDACTED]  
b) compensa le spese.

Così deciso in Roma, dopo pubblica udienza, nella Camera di Consiglio del 12/07/2011

Il Giudice Estensore  
Avv. *Massima Catarinella*



Il Presidente  
Dott. *Angelo Gargani*

